

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2024)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<u>C-403/23 e C-404/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u>	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafo 3 – Articolo 48, paragrafo 4 – Esclusione di un offerente dalla procedura di	1) L'art. 47.3 e l'art. 48.4 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità, devono essere

<u>STATO</u> 26-set-24	aggiudicazione – Esclusione della possibilità di ridurre l’originaria composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato un’offerta – Incompatibilità – Periodo di validità di un’offerta – Assenza di decadenza dell’offerta giunta a scadenza – Obbligo giurisprudenziale di ritirare espressamente tale offerta – Perdita della cauzione provvisoria che corredata detta offerta – Applicazione automatica di tale misura – Articolo 2 – Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Violazione	interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza. 2) I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati all’articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato.
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Reti e servizi di comunicazione	L’art. 5 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del

<u>C-273/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 19-set-24	elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 97/33/CE – Articolo 5 – Direttiva 2002/22/CE – Articolo 13 – Finanziamento degli obblighi di servizio universale – Nozione di onere “iniquo” o “ingiustificato” – Definizione degli organismi che partecipano al meccanismo di finanziamento del costo netto di tali obblighi – Normativa nazionale che prevede la partecipazione degli operatori di telefonia mobile a tale meccanismo – Criteri – Grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile	Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), e l’art. 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), devono essere interpretati nel senso che: – spetta agli Stati membri, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nonché della necessità di limitare le distorsioni del mercato, tutelando nel contempo l’interesse pubblico, fissare i criteri che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di valutare, procedendo a un esame specifico della situazione di ciascuna impresa coinvolta, se l’onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale possa essere considerato eccessivo e, pertanto, iniquo o ingiustificato per l’operatore cui sono stati imposti tali obblighi; – nell’ambito di tale valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione competente deve esaminare l’insieme delle caratteristiche proprie dell’operatore di cui trattasi, tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato rilevante; – il grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile è idoneo a costituire un elemento pertinente ai fini di tale valutazione, così come l’insieme dei vincoli concorrenziali cui è soggetto il fornitore di servizio
--	--	--

		universale; – essi non ostano a una normativa nazionale che non subordina la partecipazione degli operatori di servizi di telecomunicazione mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica all'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile, purché tale normativa rispetti, in particolare, i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-112/22 e C-223/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>NAPOLI</u> 29-lug-24	Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale – Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo – Discriminazione indiretta	L'art. 11.1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno SM che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale SM, di aver risieduto in detto SM per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)

<u>C-713/22</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI CASSAZIONE</u> 29-lug-24	Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di “elemento del patrimonio passivo non (...) attribuito nel progetto di scissione” – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione	L’art. 3.3, lett. b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’art. 54.3, lettera g), del Trattato CEE e relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che: la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata da tale disposizione si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<u>C-504/24 PPU</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE D’APPELLO DI ROMA</u> 20-set-24	Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 4 <i>bis</i> - Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa - Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione	L’art. 4-<i>bis</i> della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 6 TUE, nonché dell’art. 47 e dell’art. 48.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che non consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di un interessato, in forza di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà pronunciata nei confronti di tale interessato nello Stato di emissione, se quest’ultimo non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione,

	europea - Diritti della difesa - Direttiva 2012/13/UE - Articolo 6 - Diritto all'informazione nei procedimenti penali - Direttiva 2013/48/UE - Articolo 3 - Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale - Decisione emessa al termine di un processo senza comparizione dell'imputato né rappresentanza da parte di un avvocato - Normativa nazionale che non consente di rifiutare la consegna dell'interessato - Conformità al diritto dell'Unione	senza essere rappresentato da un avvocato da lui incaricato o nominato d'ufficio, e se le condizioni previste in tale articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatte.
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-439/23</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>PADOVA</u> 19-set-24	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Assunzione in qualità di lavoratore a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato a tempo determinato –	La clausola 4, punti 1 e 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato eseguiti integralmente o parzialmente prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva non sia presa in

	Calcolo dell'anzianità di servizio – Mancata presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in data antecedente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70 – Applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente	considerazione ai fini del calcolo della retribuzione di tale lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato successivamente a tale data, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<u>C-548/22</u> <u>ITALIA</u> <u>GIUDICE DI PACE</u> <u>DI FONDI</u> 12-set-24	Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 4 e 5 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Lavoro a tempo determinato – Procedura di stabilizzazione delle funzioni – Rinuncia ex lege ad ogni pretesa per il periodo precedente alla	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Fondi (Italia), con decisione del 18 agosto 2022, è irricevibile.

	stabilizzazione delle funzioni – Risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di un adeguato recepimento del diritto dell’Unione	
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-598/22</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 11-lug-24	Articolo 49 TFUE – Concessioni del demanio pubblico marittimo – Scadenza e rinnovo – Normativa nazionale che prevede la cessione a titolo gratuito allo Stato delle opere non amovibili realizzate sul demanio pubblico – Restrizione – Insussistenza	L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)

<u>C-298/22</u> <u>PORTOGALLO</u> 29-lug-24	Concorrenza – Intese – Lesione della concorrenza – Divieto delle intese – Articolo 101 TFUE – Accordi fra imprese – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambi di informazioni tra enti di credito – Informazioni sulle condizioni commerciali e sui valori di produzione – Informazioni strategiche	L’art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che un ampio scambio di informazioni reciproche e mensili tra enti creditizi concorrenti, avvenuto in mercati che presentano una forte concentrazione, nonché barriere all’ingresso, e che verte sulle condizioni applicabili alle operazioni realizzate in tali mercati, segnatamente gli spread e le variabili di rischio, attuali e future, nonché le cifre di produzione individualizzate dei partecipanti a tale scambio, nei limiti in cui, quantomeno, tali spread così scambiati sono quelli che tali enti intendono applicare in futuro, deve essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-409/22</u> <u>BULGARIA</u> 11-lug-24	Libera circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Nozione di “strumento di pagamento” – Procura di un mandatario che agisce per conto del titolare di un conto – Copia della procura con apostille – Articoli 54 e 59 – Consenso all’esecuzione di un’operazione di pagamento – Nozione di “autenticazione” – Operazione di pagamento non autorizzata – Responsabilità del	1) L’art. 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che: una procura, con la quale il titolare di un conto bancario autorizza un mandatario a effettuare un atto di disposizione patrimoniale, su tale conto, mediante un ordine di pagamento, non costituisce, di per sé, uno «strumento di pagamento», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, può essere qualificato come «strumento di pagamento» un insieme di procedure, concordate tra il titolare di tale conto e il prestatore di servizi di pagamento, che consentono al mandatario designato in

	prestatore di servizi di pagamento per tali operazioni – Onere della prova	tale procura di disporre un ordine di pagamento a partire da detto conto. 2) L'art. 54, paragrafi 1 e 2, l'art. 59, paragrafi 1 e 2, e l'art. 86.1 della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che: qualora un'operazione di pagamento sia stata eseguita sulla base di una procura del titolare del conto bancario ricevuta mediante atto notarile e munita di apostille e il titolare del conto contesti la validità della procura e, pertanto, di aver acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale non è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata; il prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare che l'utente di servizi di pagamento ha debitamente espresso il suo accordo, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest'ultimo, mediante detta procura, all'operazione di pagamento in questione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<u>C-775/22</u> <u>SPAGNA</u> 5-set-24	Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) – Bail-in – Svalutazione degli strumenti di capitale – Conversione di obbligazioni subordinate in azioni e cessione forzata senza corrispettivo – Effetti – Articolo 38, paragrafo 13 – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Articolo 60, paragrafo 2, primo	1) Il combinato disposto dell'art. 34.1, lettere a) e b), dell'articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell'art. 60.2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, successivamente alla svalutazione totale

	comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori – Acquisizione di strumenti di capitale – Informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto – Azione di responsabilità – Azione intesa alla dichiarazione di nullità del contratto di acquisto degli strumenti di capitale – Azioni proposte contro il successore universale dell'ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione	delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale che sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio prima dell'adozione nei suoi confronti delle misure di risoluzione, intentino, nei confronti di detto ente o nei confronti dell'ente che gli è succeduto, un'azione di responsabilità per informazioni carenti ed erronee fornite nel prospetto, quale prevista dall'art. 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, o un'azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che, tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale inizialmente acquistati, poi convertiti in azioni, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto. 2) Le disposizioni della direttiva 2014/59, in particolare l'art. 34.1, lettere a) e b), nonché l'art. 38 di quest'ultima, devono essere interpretate nel senso che: esse ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio sottoposto a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato strumenti di capitale i quali, nell'ambito di tale procedimento, sono stati convertiti in azioni di tale ente creditizio, che sono state in seguito trasferite ad un altro ente creditizio, intentino nei confronti di quest'ultimo ente un'azione di nullità del contratto di sottoscrizione di tali strumenti di capitale conformemente al diritto nazionale, che,
--	---	--

		tenuto conto del suo effetto retroattivo, condurrebbe alla restituzione del controvalore di detti strumenti di capitale, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data di conclusione del suddetto contratto.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-88/23</u> <u>SVEZIA</u> 19-set-24	Commercio elettronico – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Articolo 2, lettera h) – Promozione e vendita online di prodotti cosmetici – Esclusione dall’ambito regolamentato degli obblighi in materia di etichettatura applicabili ai prodotti oggetto di promozione e venduti da un prestatore di servizi della società dell’informazione – Direttiva 75/324/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19, paragrafo 5 – Facoltà per lo Stato membro di destinazione di imporre l’uso di una lingua di sua scelta	L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ambito regolamentato» non include i requisiti concernenti l’etichettatura di prodotti promossi e venduti sul sito Internet di un prestatore di servizi della società dell’informazione che sono imposti dallo Stato membro sul territorio del quale si trovano i consumatori destinatari delle misure di commercializzazione online.
TRASPORTI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
	Trasporti su strada –	L’art. 9.3 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento

<u>C-169/23</u> <u>UNGHERIA</u> 26-set-24	Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 9, paragrafo 3 – Nozione di “sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende” – Luogo in cui il conducente prende in consegna un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento – Nozione di “altre mansioni” – Tempo trascorso da tale conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione di detto regolamento per recarsi presso tale sede di attività o per fare ritorno da essa	europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», contenuta in tale disposizione, designa un luogo, come un deposito esterno di veicoli rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, a partire dal quale il conducente interessato effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni al riguardo. L’eventuale presenza, in un siffatto luogo, di servizi igienico-sanitari o aree di incontro o di riposo è irrilevante al riguardo. Per contro, la vicinanza geografica del luogo di residenza di tale conducente può essere presa in considerazione, senza tuttavia essere, di per sé, determinante.
---	--	--

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-119/23</u> <u>LITUANIA</u> 29-lug-24	Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell'Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell'Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall'articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell'elenco di merito diverso dal candidato classificato	L'art. 19.2, terzo comma, TUE e l'art. 254, secondo comma, TFUE devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che il governo di uno Stato membro, il quale abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale dell'Unione europea e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti da dette disposizioni, proponga, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, purché il candidato proposto soddisfi tali requisiti.

	al primo posto – Parere del comitato previsto dall'articolo 255 TFUE sull'adeguatezza dei candidati	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-185/23</u> <u>SLOVACCHIA</u> 29-lug-24	Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione	1) L'art. 51.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che: – il controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una decisione di revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell'UE, ai sensi di tale disposizione; – il controllo, da parte di tale giudice, della legittimità di una decisione che, in conseguenza della revoca di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di sicurezza industriale che autorizza l'accesso a informazioni classificate dell'UE, conformemente all'articolo 11 e all'allegato V della decisione 2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi di tale art. 51.1. 2) L'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che: – da un lato, esso non osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della

		sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di detta revoca abbia accesso a tali informazioni e l'avvocato dell'ex titolare di tale nulla osta di sicurezza delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia comunicato all'ex titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di prova; – dall'altro lato, nell'ipotesi in cui l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osti a tali normativa e prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso stesso all'ex titolare del nulla osta di sicurezza delle imprese, eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, all'autorità nazionale competente provvedere in tal senso. Se quest'ultima non autorizza tale comunicazione, detto giudice procede all'esame della legittimità della revoca di tale nulla osta di sicurezza delle imprese sulla base dei soli motivi ed elementi di prova comunicati.
POLITICA ESTERA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Politica estera e di sicurezza	1) L'art. 2.2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC del

<u>C-351/22</u> <u>ROMANIA</u> 10-set-24	comune (PESC) – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Decisione 2014/512/PESC – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Competenza della Corte – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275 TFUE – Articolo 215 TFUE – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Principi di certezza del diritto e di legalità delle pene – Servizi di intermediazione connessi ad attrezzature militari – Divieto di fornire tali servizi – Mancata notifica alle autorità nazionali competenti – Violazione amministrativa – Sanzione pecuniaria – Confisca automatica delle somme percepite quale contropartita dell’operazione vietata	Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, deve essere interpretato nel senso che il divieto di fornire servizi di intermediazione enunciato in tale disposizione è applicabile anche quando le attrezzature militari oggetto dell’operazione di intermediazione di cui trattasi non siano mai state importate nel territorio di uno Stato membro. 2) L’art. 2.2, lettera a), della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2014/659, letto alla luce dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nonché dei principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una misura nazionale di confisca dell’intero ricavato di un’operazione di intermediazione contemplata dal citato art. 2.2, lettera a), la quale intervenga, in maniera automatica, a seguito dell’accertamento, da parte delle autorità nazionali competenti, di una violazione del divieto di effettuare tale operazione e dell’obbligo di notificare quest’ultima.
--	---	---